



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118

C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.06.2021

Info/110/APPALTI/Consiglio di Stato: legittime le offerte tecniche equivalenti anche nelle gare per i servizi di igiene ambientale

<p>APPALTI - CONSIGLIO DI STATO: LEGITTIME LE OFFERTE TECNICHE EQUIVALENTI ANCHE NEGLI APPALTI DI SERVIZI DEL SETTORE RIFIUTI</p>
--

Il **principio di equivalenza** di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016 (principio del favor participationis) **trova applicazione** anche in assenza di un'espressa previsione del bando, in quanto principio generale della materia degli appalti pubblici, **anche agli appalti pubblici di servizi, come ad esempio i servizi di igiene urbana.**

Lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato nella **sentenza n. 4353/2021 pubblicata il 7 giugno 2021**, nell'ambito di un procedimento di affidamento del servizio di raccolta differenziata e di altri servizi di igiene urbana nel territorio di un Comune, che ha visto contrapporsi due imprese operanti nel settore rifiuti, delle quali la ricorrente contestava all'altra l'aggiudicazione pur con una differenza fra l'offerta presentata e le specifiche tecniche previste dal bando.

Che il suddetto principio trovi applicazione anche negli appalti di servizi è reso evidente – osserva Palazzo Spada – dall'allegato XIII, comma 1, lett. b), del medesimo d.lgs., ove si precisa che, “nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture”, per “specifiche tecniche”, dizione utilizzata nella rubrica dell'art. 68 cit., si intendono “le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale ...”**con facoltà per le partecipanti di offrire soluzioni equivalenti a quelle richieste.**

Le specifiche tecniche costituiscono caratteristiche minime “non debbono intendersi vincolanti nel quomodo, ma soltanto nel quoad ad effetto”, cioè **possono essere rispettose della normativa di gara se comunque idonee a conseguire il fine ultimo dell'affidamento**, come nel caso specifico il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata.

In allegato la sentenza